

**REGOLAMENTO (CE) N. 1420/97 DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 1997**

**che stabilisce, per il raccolto 1997, i premi ed i limiti di garanzia per il tabacco
in foglia, per gruppo di varietà di tabacco**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

considerando che, all'atto della fissazione dei premi nel settore del tabacco greggio, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di procurare alla popolazione agricola un tenore di vita equo, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; che l'importo dei premi deve tener conto in particolare delle possibilità di smercio registrate in passato e di quelle

prevedibili per i diversi tipi di tabacco, in condizioni di concorrenza normali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 1997, l'importo del premio di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2075/92 per ciascun gruppo di varietà di tabacco greggio, nonché gli importi supplementari, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2444/96 (GU n. L 333 del 21. 12. 1996, pag. 4).

⁽²⁾ GU n. C 101 del 27. 3. 1997, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. C 200 del 30. 6. 1997.